Diritto & Fisco

Capital
IN EDICOLA
E IN DIGITALE
Class editori

FORUM COMMERCIALISTI/ Il viceministro al Mef annuncia i prossimi interventi in arrivo

La Manovra fiscale al tagliando

Leo: correzioni su buyback e Iva su permute. Poi il Codice

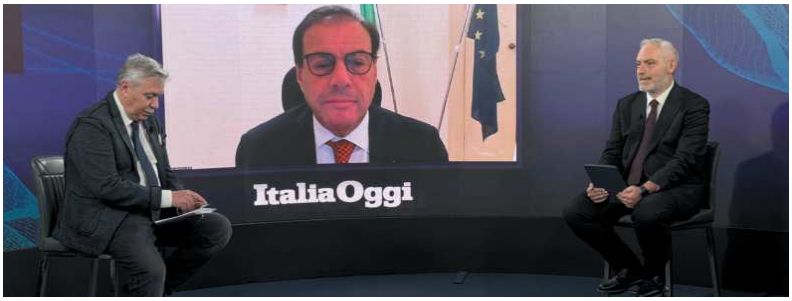

Il viceministro all'economia Maurizio Leo nel suo intervento al videoforum di ItaliaOggi

In 21mila al Forum ItaliaOggi

Circa 21 mila professionisti hanno seguito il IX forum commercialisti organizzato ieri da ItaliaOggi con il patrocinio della Cassa ragionieri. Di questi più della metà ha chiesto di usufruire degli otto crediti formativi utili per la formazione obbligatoria. La maggior parte dei professionisti ha infatti seguito i lavori attraverso piattaforma certifica, ma non sono mancati gli utenti appartenenti ad alcune categorie specifiche come i 400 militari della Guardia di finanza che hanno seguito l'evento su canale dedicato messo a disposizione da ItaliaOggi. Quasi trecento i quesiti arrivati finora.

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCO CERISANO

Acquisto di azioni proprie esentasse in caso di incentivi al personale. E una norma ponte sull'Iva nelle operazione permutative. Saranno questi i primi interventi di maquillage tecnico delle norme fiscali della legge di bilancio. Mentre per il primo non è ancora stato individuato il provvedimento che dovrà contenerlo, il secondo, trattandosi di uno slittamento temporale, troverà spazio nel decreto legge Milleproroghe i cui lavori stanno entrando nel vivo nelle commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera.

Lo ha annunciato il viceministro dell'economia e delle finanze, **Maurizio Leo**, al 9° Videoforum dei commercialisti e degli esperti contabili organizzato da ItaliaOggi con il patrocinio della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (Cnpr).

Il "tagliando" della Manovra sarà il primo intervento fiscale del 2026. Un correttivo immediato che precederà le riforme di più ampio respiro destinate a completare l'attuazione della delega fiscale (dal testo unico sulle imposte sui redditi al testo unico sull'accertamento, passando per la "raccolta organica e sistematica delle misure di agevolazione ed esenzione") e a realizzare un progetto ambizioso: il Codice tributario, che non ha mai visto la luce dall'Unità d'Italia ad oggi, sui cui il pool di esperti del Mef sta già lavorando nell'ambito del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze.

Gli interventi immediati su Iva e buyback

Sulle operazioni permutative, Leo ha chiarito la volontà del governo di intervenire con un emendamento al decreto Milleproroghe sulla norma che, per evitare una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, ha modificato il presupposto impositivo di tali operazioni. Ora infatti la base imponibile non è più legata al valore normale, ma ai costi sostenuti dal prestatore o dal cedente. Ma, ha ammesso il viceministro, "la misura può generare effetti problematici per i contratti che già sono stati posti in essere entro il 31 dicembre del 2025". Di qui l'idea di una modifica che per questi contratti, con operazioni da effettuare entro il 31 di dicembre del 2026, consentirà l'applicazione delle vecchie regole. "Si tratta di una misura necessaria per evitare un effetto pregiudizievole per tutto ciò che ha formato oggetto di contrattazione anteriormente alla fine dell'anno", ha spiegato Leo.

Per quanto riguarda invece l'acquisto di azioni proprie, Leo ha confermato la volontà del governo di tener fuori dalla tassazione "sia le operazioni straordinarie dove nessun effetto realizzativo viene a determinarsi, sia il caso in cui queste partecipazioni formano oggetto di incentivi al personale". Ma, ha spiegato il viceministro, se per le operazioni straordinarie potrebbe bastare un intervento di natura interpretativa, "per quanto riguarda invece gli incentivi al personale sarà necessario intervenire sul piano normativo".

Il Codice tributario

Nel suo intervento al videoforum, Leo ha anticipato l'architettura del Codice. Nella parte generale, troverà posto lo statuto del contribuente, i principi generali in materia di divieto da analogia e ne bis in idem e le norme sul rapporto tra fisco e e contribuente. Ci sarà poi una parte dedicata alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici e agli obblighi contabili e, sempre nella parte generale, le norme su versamenti, riscossione, sanzioni e contenzioso. Che ne sarà dei testi unici?"Il codice per sua natura dovrà avere una visione strutturale non modificabile continuamente, ma purtroppo invece, in materia tributaria, gli interventi si susseguono con una rapidità enorme per l'effetto delle diverse leggi di Bilancio", ha chiarito Leo. "I testi unici perciò conterranno la disciplina sostanziale dell'imposizione mentre tutto ciò che attiene agli obblighi e agli adempimenti sarà spostato nella parte generale".

Giustizia tributaria e giochi

Sempre nell'ottica di completare il percorso di normazione dei testi unici, il governo continuerà a lavorare sul decreto legislativo sulla giustizia tributaria. Si procederà al riordino della geografia giudiziaria e ci si concentrerà sulla nuova figura del magistrato tributario che si differenzia dal giudice tributario perché il magistrato tributario svolge a tempo pieno la propria attività.

Senza dimenticare che nel decreto sul Pnrr è stata elevata la soglia per il giudizio monocratico in primo grado da 5.000 euro a 10.000 euro con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso tributario, in special modo quello che poi sfocerà in Cassazione.

Ultimo interventi atteso nei prossimi mesi riguarderà la disciplina dei giochi fisici. "Svilupperemo un altro decreto legislativo sui giochi fisici che farà seguito a quello sui giochi online", ha anticipato Leo.

© Riproduzione riservata

Il fisco punta sulla cooperative compliance

DI FRANCESCO CERISANO

L'Agenzia delle entrate punta sulla cooperative compliance nella convinzione che con l'abbassamento della soglia dimensionale a 500 milioni, il biennio 2026-2027 possa rappresentare "un giro di boa" per l'istituto. E in quest'ottica, è alla firma del direttore dell'Agenzia, **Vincenzo Carbone**, un provvedimento che consente ai soggetti che non hanno i requisiti dimensionali di optare, in base all'articolo 7-bis del dlgs n. 128/2015, per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. L'opzione avrà effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata, avrà una durata di due periodi di imposta e sarà irrevocabile. Dopodiché si rinnoverà automaticamente salvo espressa revoca. L'anticipazione è stata data da Carbone nel corso del suo intervento al videoforum di ItaliaOggi, dove la crescita esponenziale dell'adempimento collaborativo (che oggi abbraccia 221 imprese con altre 57 in lista d'attesa) ha rappresentato uno dei temi caldi del dibattito. L'Agenzia stima che con l'abbassamento della soglia a 500 milioni (dal 2028 scenderà ulteriormente fino a 100 milioni) l'appeal dell'istituto potrebbe crescere fino a portare la platea delle imprese potenzialmente interessate ad aderire a 3.500 a livello nazionale con effetti positivi sull'intero sistema economico". "Oggi la cooperative assicura allo Stato 12-13 miliardi l'anno sotto forma di imposte certe, cioè non oggetto di contestazioni", ha osservato Carbone. "Ci sono tutti i presupposti affinché l'adempimento collaborativo possa diventare il regime di elezione nel rapporto Fisco-imprese". Carbone ha parlato anche della velocizzazione dei rimborsi Iva (con tempi medi di erogazione che sono scesi da 75 a 68 giorni) e dell'allineamento tra registratori di cassa e Pos che gli esercenti potranno effettuare online a partire dai primi giorni di marzo e per i successivi 45 giorni.

Vincenzo Carbone al Videoforum

© Riproduzione riservata

FORUM COMMERCIALISTI / Il direttore Spalletta annuncia un pacchetto normativo

Minimum tax, Mef al lavoro

L'Italia pronta a recepire le esenzioni per gli Stati Uniti

DI MATTEO RIZZI

L'Italia ha avviato i lavori per dare attuazione all'accordo Ocse del 5 gennaio sul meccanismo "side-by-side" della global minimum tax che esclude le multinazionali Usa dall'applicazione del pacchetto dell'aliquota minima al 15%. Lo ha confermato Giovanni Spalletta, direttore generale delle Finanze, intervenendo al 9° Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili organizzato da ItaliaOggi. L'intesa, ha spiegato, «stabilisce un sistema di coesistenza tra la minimum tax e il regime Usa», che «di fatto esclude l'applicazione delle regole del Pillar 2 ai gruppi statunitensi».

Ma il pacchetto non si limita al perimetro Usa. L'accordo introduce aggiustamenti tecnici che incidono sui calcoli dell'aliquota effettiva e sul trattamento di crediti d'imposta e incentivi (si veda *ItaliaOggi* del 6 gennaio). In particolare, è stato previsto un intervento sulla classificazione dei crediti, «individuando una modalità per preservare alcuni crediti non rimborsabili che altrimenti avrebbero inciso negativamente sull'aliquota effettiva, quando sono collegati ad attività dotate di reale sostanza economica», come investimenti in beni materiali e in personale.

Il quadro che ne emerge, ha sottolineato il direttore generale delle Finanze, è «estremamente complesso» sul piano applicativo. Per i Paesi dell'Unione europea l'attuazione si inserisce in un contesto giuridico specifico. Oltre all'accordo Ocse, l'Italia è vincolata alla direttiva Ue del 2022 che ha recepito il Pillar 2. Secondo quanto indicato dalla Commissione europea, non sarà necessario modificare la direttiva. L'articolo 32 consente infatti di incorporare nei sistemi nazionali gli esiti successivi dei lavori dell'Inclusive Framework, purché tutti gli Stati membri abbiano partecipato all'accordo. «È esattamente ciò che è avvenuto con l'intesa del 5 gennaio. Questo comporta però che gli ordinamenti nazionali degli Stati membri debbano essere adeguati. Quindi dovremo certamente modificare le nostre regole interne». L'attuazione sarà graduale. «Ci sono circa sei punti da recepire, alcuni nel 2026, altri nel 2027», ha spiegato, aggiungendo che i lavori sono già in corso. Per la natura tecnica degli interventi, l'impianto dovrebbe prevedere un atto legislativo primario, seguito da decreti ministeriali per definire le modalità operative.

Spalletta si è soffermato anche sulle ricadute del nuovo assetto sui negoziati internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale. Sul piano multilaterale, ha ricordato che la riapertura del confronto sulla web tax era già stata evocata quando si è iniziato a lavorare sull'allineamento tra minimum tax e sistema Usa. Un riferimento che, ha osservato, è stato ripreso anche nella comunicazione statunitense successiva all'accordo del 5 gennaio. «È un segnale incoraggiante», perché «lascia sperare nella riattivazione del processo che avrebbe dovuto accompagnare il primo pilastro e che negli ultimi mesi non aveva portato a un'intesa sulla tassazione del digitale». L'Italia, ha ribadito, continua a ritenere centrale una soluzione multilaterale. «È l'unica in grado di garantire stabilità e certezza alle regole della fiscalità internazionale ed è anche l'unica vera salvaguardia contro la proliferazione di misure nazionali, che creano difficoltà alle imprese e possono alimentare tensioni sul piano commerciale». Quanto al versante bilaterale, il direttore ha ricordato che l'imposta italiana sui servizi digitali è stata concepita come misura transitoria. «Fin dall'origine la normativa è stata pensata per venire meno al raggiungimento di un accordo internazionale». In un contesto segnato da sensibilità geopolitiche e commerciali, ha sottolineato Spalletta, «riteniamo necessario mantenere un canale di dialogo costante con il partner statunitense».

Giovanni Spalletta

Accanto al dossier minimum tax, dal Dipartimento delle Finanze arriva anche un aggiornamento sullo stato di avanzamento della riforma fiscale interna. Sul fronte della fiscalità locale, Spalletta ha spiegato che il percorso è ormai in fase avanzata: il decreto legislativo di attuazione è già stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri e il passaggio ora è concentrato sul confronto politico in sede di Conferenza unificata. Il nodo principale riguarda il meccanismo di piena attuazione del federalismo fiscale regionale, che dovrebbe passare attraverso l'attribuzione alle Regioni di compartecipazioni a tributi erariali. La discussione, ha chiarito, è incentrata sia sull'entità di queste quote, sia sulla loro possibile natura "dinamica", cioè legata all'andamento del gettito, oppure sulla previsione di un tetto, ritenuto da alcuni più coerente con i nuovi vincoli europei di governance di bilancio, che impongono un controllo pluriennale della spesa nell'ambito dei piani strutturali.

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GDF

ItaliaOggi *pubblica le risposte dell'Agenzia delle entrate ai quesiti degli esperti, forniti al IX Forum commercialisti di* ItaliaOggi

Francesco Spurio

Fabrizio G. Poggiani

Giuliano Mandolesi

Raffaele Marcello

• *Riscossione*

Domanda

Un contribuente ha un piano di dilazione in regolare corso presso l'AdeR relativo a carichi rottamabili e carichi non rottamabili. Qualora lo stesso decidesse di presentare istanza di adesione alla definizione agevolata per i carichi rottamabili compresi nel piano di dilazione, quali sono le sorti del piano di dilazione? Viene integralmente sospeso o resta in vigore e va ricalcolato presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione scomputando i carichi rottamati?

Risposta

Se un soggetto ha in corso una rateazione di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973 riguardante sia debiti definibili, sia debiti non definibili attraverso la "rottamazione-quinquies" e aderisce alla nuova definizione - ovviamente per i soli debiti "rottamabili" - la presentazione della dichiarazione di adesione determina, come stabilito dall'art. 1, comma 91, lett. b), della LB 2026, la sospensione, "fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute", degli "obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni" limitatamente ai "carichi definibili".

Il debitore che si trova in questa situazione potrà proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione dei debiti "non rottamabili" utilizzando il servizio "Paga online", presente sul sito istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione, e sull'App Equiclick, con le relative indicazioni per effettuare il versamento, oppure recandosi presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Domanda

Si chiede conferma dell'assenza nella rottamazione quinquies dei 5 giorni di tolleranza, previsti nelle precedenti definizioni agevolate delle cartelle, entro i quali i pagamenti successivi alla scadenza ordinaria di una rata sono comunque considerati validi.

Risposta

Si conferma che nella "rottamazione-quinquies" non è contemplata, a differenza di quanto avvenuto nella "rottamazione-ter" e nella "rottamazione-quater", una "tolleranza" di cinque giorni di ritardo nel pagamento delle rate.

Tuttavia, nella "rottamazione-quinquies" si prevede anche una diversa disciplina dell'inefficacia della definizione.

Infatti, mentre nell'ambito delle precedenti rottamazioni tale inefficacia si determinava per il mancato o insufficiente o tardivo versamento di una sola rata (cfr., ad es., per la "rottamazione-ter" e per la "rottamazione-quater", rispettivamente, l'art. 3, comma 14, del DL n. 119/2018 e l'art. 1, comma 244, della legge n. 197/2022), ai sensi dell'art. 1, commi 82 ss., della legge n. 199/2025, la "rottamazione-quinquies" "non produce effetti … in caso di mancato o di insufficiente versamento: a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento".

continua a pag. 25

FORUM COMMERCIALISTI / Interessati i debiti dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Rottamazione 5 extra large

Allargamento ai carichi oggetto della quarta versione

DI BRUNO PAGAMICI

"Rottamazione-quinquies" allargata ai carichi oggetto della "rottamazione-quater". In pratica, i debiti per i quali il debitore abbia aderito alla precedente definizione agevolata senza poi rispettare anche una sola scadenza del relativo piano dei pagamenti (rendendo così inefficace l'agevolazione), possono rientrare nella rottamazione quinquies.

In tal caso i debiti devono essere relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, derivanti dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione oppure dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento) per i quali a causa dell'irregolare pagamento delle rate si sia determinata l'inefficacia della "rottamazione-quater" alla data del 30 settembre 2025.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate in occasione del 9° Forum dei commercialisti di Italia Oggi svoltosi lo scorso 26 gennaio, nel chiarire l'applicazione dell'art. 1, comma 99, lett. b) della legge di bilancio 2026 (n. 199/2025).

Nella rottamazione quinquies rientrano anche i carichi già oggetto delle precedenti definizioni per i quali si è determinata l'inefficacia dell'agevolazione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze.

Nella definizione dei carichi prevista dalla legge di bilancio 2026 rientrano inoltre le sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni del codice della strada da parte dalle competenti amministrazioni dello Stato (ma non quelle irrogate dalla polizia locale dei comuni).

La normativa, invece, esclude dalla rottamazione quinquies i debiti che, seppur rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata, sono ricompresi in piani di pagamento della rottamazione-quater (o nella relativa riammissione) per i quali alla data del 30 settembre 2025 risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.

Rottamazione quater e vecchie definizioni agevolate

Con la rottamazione quinquies è possibile sanare anche i debiti delle precedenti definizioni agevolate per le quali non è stato regolarmente rispettato il piano rateale dei pagamenti.

In pratica, il contribuente decaduto da precedenti rottamazioni può accedere alla definizione agevolata anche:

- per i debiti relativi ai carichi affidati dall'1.1.2000 al 30.6.2022 per i quali alla data del 30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione resa ai sensi dell'art. 1, c. 235 della legge 197/2022 (rottamazione quater); dell'art. 3-bis, c. 1, del d.l. 202/2024.
- per i debiti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017, se si è verificata l'inefficacia della definizione resa ai sensi dell'art. 6, c. 2, del d.l.193/2016; dell'art. 1, c. 5, del d.l. 148/2017; dell'art. 1, c. 5, del d.l. 119/2018 (rottamazione ter); dell'art. 4, c. 189, della legge 145/2018; dell'art. 16-bis, commi 1 e 2, del d.l. 34/2019;

Non potranno invece essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati dal 1.1.2000 al 30.6.2022 per i quali alla data del 30.9.2025 risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 1, c. 235, della legge 197/2022 (rottamazione quater) e dell'art. 3-bis, c. 1, del d.l. 202/2024 (Milleproroghe).

Decadenza dalla rottamazione quinquies

L'inefficacia della rottamazione quinquies è prevista sempre dalla legge 199/2025, secondo cui la decadenza dai benefici della sanatoria si viene a determinare in caso di omesso o insufficiente versamento:

- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
- di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

Esclusione degli accertamenti fiscali

Rispetto alle precedenti edizioni della sanatoria sono espressamente esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Non sono rottamabili, ad esempio, i debiti derivanti dall'iscrizione a ruolo di un avviso di accertamento non impugnato. Resta in tali casi tuttavia da verificare, attesa la formulazione normativa, se l'inibizione riguardi anche le attività di contorno all'accertamento e cioè acquiescenza, adesione e conciliazione giudiziale.

Tari e bolli auto

La normativa prevede che siano ammesse alla rottamazione solo le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992 dalle amministrazioni dello Stato, ovvero dalle Prefetture, mentre sono esclusi i carichi relativi a multe per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale dei Comuni.

Più in generale non è prevista la possibilità di aderire alla rottamazione quinquies per i carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni. Sono quindi escluse dalla definizione agevolata le cartelle relative alla Tari (di competenza dei comuni) e ai bolli auto (di competenza delle regioni).

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GDF

segue da pag. 24

Domanda

Nella Rottamazione quinquies potranno confluire anche rate scadute della rottamazione quater?

Risposta

Il quesito, per come formulato, non risulta del tutto chiaro.

Se la richiesta si riferisce alla possibilità di accedere alla "rottamazione-quinquies" con riferimento a debiti compresi nella "rottamazione-quater" per i quali il debitore abbia aderito a quest'ultima, senza poi rispettare anche una sola scadenza del relativo piano dei pagamenti (rendendo così inefficace la definizione), si evidenzia che, secondo l'art. 1, comma 99, lett. b), della Legge di Bilancio 2026 possono essere estinti attraverso la "rottamazione-quinquies" i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 derivanti dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione oppure dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento) - nonché da sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, dalle competenti amministrazioni dello Stato - per i quali si sia determinata l'inefficacia della "rottamazione-quater" alla data del 30 settembre 2025.

Francesco Leone

Franco Ricca

Andrea Bongi

Cristian Angeli

• *Bonus edilizi*

Domanda

In relazione all'aliquota di detrazione maggiorata e nella misura del 50% per i lavori condominiali eseguiti nel 2025 nello stabile dove il contribuente ha la piena proprietà della propria abitazione principale, si chiede di sapere se il software "ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali" recepirà tale normativa richiedendo all'amministratore di condominio l'indicazione della spettanza della citata aliquota maggiorata per i condomini ai fini di una corretta esposizione del dato nella precompilata.

Risposta

La comunicazione dei dati per interventi su edifici condominiali è stata aggiornata per consentire l'invio da parte degli amministratori di condominio, a partire dalle spese 2025, in via sperimentale e facoltativa, del dato relativo alla destinazione d'uso dell'abitazione a cui è imputata la spesa di ristrutturazione, al fine di consentire di attribuire nella dichiarazione precompilata la percentuale di detrazione più elevata, pari al 50%, se l'immobile è adibito ad abitazione principale.

In particolare, gli amministratori comunicheranno tale informazione solo se la stessa è stata fornita dal condòmino. Qualora il condòmino non l'abbia comunicata, l'amministratore potrà indicare di non disporre del suddetto dato.

Le bozze delle specifiche tecniche aggiornate per la trasmissione della comunicazione sono state pubblicate il 3 dicembre 2025 sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e sono consultabili al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/comunicazioni-dei-dati-riguardanti-le-spese-di-ristrutturazione-edilizia-e-risparmio-energetico-su-parti-comuni-condominiali-specifiche-tecniche-in-bozza-

Lo schema di provvedimento che approva le specifiche tecniche aggiornate sarà a breve pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate.

continua a pag. 26

FORUM COMMERCIALISTI / Bonus edilizi, comunicazioni facoltative in condominio

Rottamazione, tolleranza zero

Decadenza, un giorno di ritardo basta a far imputare la rata

DI GIULIANO MANDOLESI

Rottamazione quinquies, confermata la "tolleranza zero" per i pagamenti in ritardo: anche un solo giorno rispetto alla scadenza ordinaria farà conteggiare la rata ai fini della decadenza. A differenza della rottamazione ter e quater non vi sono più i 5 giorni di tolleranza dopo la scadenza ordinaria entro i quali il pagamento "tardivo" di una rata è comunque considerato valido a tutti gli effetti. Inoltre per i carichi rottamati ed attualmente inseriti in piani di dilazioni ordinari comprensivi di cartelle rottamabili e non, l'agenzia delle entrate riscossione (AdER) permetterà il ricalcolo al fine di pagare unicamente quelle poste debitorie non rientrate nella definizione delle cartelle. Queste sono due risposte fornite dall'agenzia delle entrate riscossione al 9° Forum dei Commercialisti di *ItaliaOggi*. Le precedenti edizioni delle rottamazioni delle cartelle esattoriali concedevano ai contribuenti la possibilità di pagare le rate in cui era stato suddiviso il debito dovuto con un lieve ritardo senza incorrere nella decadenza dalla definizione agevolata. Si prevedeva che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui era dilazionato il pagamento delle somme, non si sarebbero prodotti gli effetti della decadenza dalla definizione agevolata. Tale previsione è invece assente nella quinta edizione con l'Agenzia che ribadisce anche il diverso meccanismo della decadenza che non scatta più al mancato pagamento di una sola rata ma di due anche non consecutive (tranne nel caso in cui non si tratti l'ultima rata del piano o della prima per i pagamenti in unica soluzione). Sul tema AdER specifica che se un soggetto ha in corso una rateazione "ordinaria" riguardante sia debiti definibili, sia debiti non definibili attraverso la rottamazione per i quali aderisce alla definizione, lo stesso, una volta presentata la domanda, potrà proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione dei debiti "non rottamabili" utilizzando il servizio "Paga online", presente sul sito istituzionale dell'AdER, e sull'App Equiclick, con le relative indicazioni per effettuare il versamento, oppure recandosi presso gli uffici territoriali dell'ente.

Bonus edilizi e condomini

Lavori condominiali e bonus edilizi: per il 2025 è sperimentale e facoltativo l'obbligo per gli amministratori di comunicare al fisco quando al condòmino spetta la percentuale di detrazione maggiorata perché l'intervento è eseguito nello stabile dove ha l'abitazione principale. L'informazione che dovrà essere trasmessa entro il 16 marzo e contenuta nella comunicazione dei dati riguardanti le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali, potrà essere inviata solo se la stessa è stata fornita dal condòmino. Altrimenti l'amministratore potrà indicare di non disporre del suddetto dato non comunicando quindi il dettaglio all'agenzia delle entrate. Questo è quanto reso noto dall'agenzia delle entrate in risposta a specifico quesito ieri durante il 9° Forum dei Commercialisti di *ItaliaOggi*. Va preliminarmente ricordato che grazie alla revisione dei bonus edilizi disposta nella legge di bilancio 2025 e 2026, l'aliquota della detrazione concessa per i principali interventi di ristrutturazione degli immobili ed ecobonus, è elevata al 50% per l'anno 2025 e 2026 ed al 36% per il 2027 qualora le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le percentuali "ordinarie" sono infatti fissate nella misura del 36% per l'anno 2025 e 2026 e del 30% per 2027. Le aliquote maggiorate, come indicato dall'agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2025, valgono anche per i lavori condominiali effettuati negli immobili dove il condomino, titolare della proprietà della casa, ha anche la propria abitazione principale Durante il Forum è stato formulato un quesito all'agenzia delle entrate circa gli effetti della citata riforma delle percentuali di detrazione sulle comunicazioni dei dati riguardanti le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico che gli amministratori di condominio devono trasmettere all'agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della precompilata. Nello specifico è stato chiesto in relazione all'aliquota di detrazione maggiorata e nella misura del 50% per i lavori condominiali eseguiti nel 2025 nello stabile dove il contribuente ha la piena proprietà della propria abitazione principale se il software "ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali" recepirà tale normativa richiedendo all'amministratore di condominio l'indicazione della spettanza della citata aliquota maggiorata per i condomini ai fini di una corretta esposizione del dato nella precompilata. La comunicazione dei dati per interventi su edifici condominiali è stata aggiornata per consentire l'invio da parte degli amministratori di condominio, a partire dalle spese 2025, in via sperimentale e facoltativa, del dato relativo alla destinazione d'uso dell'abitazione a cui è imputata la spesa di ristrutturazione, al fine di consentire di attribuire nella dichiarazione precompilata la percentuale di detrazione più elevata, pari al 50%, se l'immobile è adibito ad abitazione principale. In particolare, gli amministratori comunicheranno tale informazione solo se la stessa è stata fornita dal condòmino. Qualora il condòmino non l'abbia comunicata, l'amministratore potrà indicare di non disporre del suddetto dato.

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GDF

Stefano Loconte

Sara Armella

Andrea Fradeani

Simone Brancozzi

segue da pag. 25

• *Cessione beni strumentali*

Domanda

Le plusvalenze realizzate da cessione di beni strumentali a partire dal 2026 che non potranno più essere rateizzate si applica anche ai beni già posseduti al 31 12 2025 per i quali si è già realizzato il presupposto del possesso triennale?

Risposta

Si osserva che i commi 42 e 43 dell'articolo 1 della legge di bilancio, intervenendo sul comma 4 dell'art 86 TUIR, modificano la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, escludendo la possibilità di avvalersi della rateizzazione. Nel comma 43 si dispone, inoltre, inter alia, che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d'imposta con inizio al 1° gennaio 2026). Pertanto, la nuova disciplina sulle plusvalenze si applica a tutte le plusvalenze realizzate a partire da tale data a prescindere dal fatto che i beni strumentali siano già posseduti al 31/12/2025 e che in relazione agli stessi sia già maturato a tale data il presupposto del possesso triennale.

• *Redditi di lavoro autonomo*

Domanda

In base al nuovo principio di onnicomprensività, si chiede conferma che le operazioni di acquisto dei crediti edilizi rilevino, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, solo con riferimento a quelle poste in essere a partire dal periodo di imposta 2024.

Risposta

Si conferma che le operazioni di acquisto dei crediti edilizi rilevano, nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, in base al nuovo principio di onnicomprensività applicabile a partire dal periodo d'imposta 2024, solo qualora l'acquisto del credito d'imposta sia avvenuto in data successiva al 31 dicembre 2023.

• *Trasformazione agevolata*

Domanda

Nell'operazione di assegnazione agevolata, non rendendosi applicabili le disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 47 del D.P.R. 917/1986 resta possibile scegliere liberamente di utilizzare riserve di utili o di capitale, non applicandosi il criterio della prioritaria distribuzione delle riserve di utili. Si conferma la scelta libera.

Risposta

L'articolo 1, comma 38, della legge di bilancio 2026, stabilisce che: "il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute". Atteso che il tenore letterale della disposizione appena richiamata riprende, sul punto, la medesima disciplina di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si ritiene trovino applicazione, mutatis mutandis, i principi già espressi nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, secondo cui in caso di assegnazione dei beni ai soci, la società assegnante può scegliere le poste di patrimonio netto da ridurre, non applicandosi il criterio della prioritaria distribuzione delle riserve di utili di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.P.R. 917/1986.

continua a pag. 27

FORUM COMMERCIALISTI / Le precisazioni dell'amministrazione sulla decadenza

Il concordato chiude un occhio

Si può aprire una nuova unità (senza stravolgere i ricavi)

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nell'ambito del concordato preventivo biennale (Cpb), in linea di principio, non è preclusa l'apertura di una nuova unità locale per l'esercizio di una nuova attività che non rientra nello stesso Isa su cui è stata elaborata la proposta. La validità dell'accordo, però, resta subordinata alla circostanza che la nuova attività determini ricavi per importi tali da non modificare l'attività considerata prevalente nell'anno su cui è stata basata la proposta di adesione.

Così l'Agenzia delle entrate, nell'ambito del 9° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili di ieri, sul tema della decadenza dal concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al dlgs 13/2024.

Si chiedeva se, dopo aver aderito all'accordo per il biennio 2025/2026, era possibile per un'impresa aprire una unità locale per l'esercizio di una ulteriore attività non inclusa nel medesimo modello Isa (rilevante ai fini della determinazione degli indici di affidabilità fiscale), rimanendo al di sotto della soglia del 30%.

Com'è noto, il regime di concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia nel caso in cui il contribuente modifichi l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso ma la cessazione non si verifica se, per le nuove attività, è prevista l'applicazione del medesimo Isa, ai sensi della lett. a), comma 1 dell'art. 21 del dlgs 13/2024.

> ***Il caso riguardava l'apertura di una unità locale per l'esercizio di una ulteriore attività non inclusa nel medesimo modello Isa, rimanendo al di sotto della soglia del 30%***

A tale riguardo trovano applicazione i chiarimenti già resi con riguardo alle analoghe cause di esclusione dagli Isa (circ. 18/E/2024 § 2.4.1) mentre con una risposta specifica (Faq 25/10/2024 n. 6) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la causa di cessazione dal patto, a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo Isa.

Nell'ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l'applicazione di Isa differenti, la causa di cessazione non si verifica a patto che l'attività considerata prevalente resti tale anche nel biennio del concordato e che la modifica dell'attività prevalente nel biennio concordatario, rispetto a quella esercitata nel periodo precedente, con conseguente modifica dell'Isa applicabile, costituisce una causa di cessazione.

L'Agenzia delle entrate ha anche precisato (Faq del 28/05/2025) che il cambio di codice Ateco non è di per sé idoneo a provocare la cessazione del patto per modifica dell'attività esercitata, nel caso in cui il contribuente continui ad applicare il medesimo Isa.

Con riferimento, però, al caso di specie, concernente l'esercizio di una nuova attività che non rientri nel medesimo Isa, per l'Agenzia delle entrate restano applicabili i chiarimenti già forniti in precedenza (Faq 25/10/2024 n. 6) con i quali, ricordando che la lett. a), comma 1 dell'art. 21 del dlgs 13/2024 prevede una specifica causa di esclusione nei casi in cui il contribuente modifichi l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, precisa che la cessazione non scatta se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa).

In effetti, è stato chiarito che l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la citata causa di cessazione, ma a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo Isa.

Nel caso in cui l'imprenditore, quindi, estenda le proprie attività, che prevedono l'applicazione di Isa differenti, per l'agenzia non è ravvisabile la causa d'esclusione a condizione, però, che l'attività considerata prevalente nell'anno precedente (quindi nel 2024 per il biennio 2025/2026) resti tale anche nel biennio del concordato.

In relazione ai contenuti della criticità esposta, infatti, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'adesione alla proposta di accordo con il Fisco non precluda, di per sé, la possibilità di aprire una unità locale per l'esercizio di una nuova attività che non rientra nello stesso Isa su cui è stata elaborata la proposta.

La permanenza del contribuente all'interno dell'accordo, però, resta subordinata alla circostanza che la nuova attività determini ricavi per importi tali da non modificare l'attività considerata prevalente nell'anno su cui è stata formulata la proposta di adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) o che per la nuova attività prevalente sia, comunque, applicabile il medesimo ISA.

In sintesi, quindi, in presenza di due attività esercitate differenti, il requisito della prevalenza si ritiene soddisfatto se i ricavi derivanti dalla nuova attività si concretizzano in una entità inferiore a quelli dell'attività principale, posta alla base dell'accordo. (riproduzione riservata)

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GDF

segue da pag. 26

• *Concordato preventivo biennale*

Domanda

Si chiede se, avendo aderito al CPB 2025/2026, si può aprire una unità locale per l'esercizio di una nuova attività che non rientra nello stesso ISA, rimanendo al di sotto del 30%.

Risposta

In relazione alla fattispecie prospettata riguardante l'esercizio di una nuova attività che non rientra nel medesimo ISA, si ritengono applicabili i chiarimenti già forniti con la Faq n. 6 del 25 ottobre 2024, nella quale, rammentando che "l'articolo 21 comma 1, lett. a) del Decreto CPB prevede una specifica causa d'esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale», è stato precisato che: "l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA. Analogamente, nell'ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l'applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d'esclusione sempreché l'attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato".

Alla luce di tali chiarimenti, in relazione al quesito posto, si ritiene che l'adesione alla proposta di CPB non precluda, di per sé, la possibilità di aprire una unità locale per l'esercizio di una nuova attività, che non rientra nello stesso ISA su cui è stata elaborata la proposta. In tal caso, tuttavia, la permanenza del contribuente all'interno del CPB è subordinata alla circostanza che la nuova attività determini ricavi per importi tali da non modificare l'attività considerata prevalente nell'anno su cui è stata formulata la proposta di adesione al CPB ovvero che per la nuova attività prevalente sia comunque applicabile il medesimo ISA. Pertanto, in presenza di due attività, il requisito della prevalenza si ritiene soddisfatto se i ricavi derivanti dalla nuova attività restino inferiori a quelli dell'attività principale.

Bruno Pagamici

Gianluca Stancati

Ezio Stellato

Enrico Terzani

ItaliaOggi ***pubblica le risposte della Guardia di finanza ai quesiti degli esperti diffuse al IX Forum commercialisti di*** **ItaliaOggi**

• *Analisi di rischio*

Domanda

In più punti della legge di bilancio si descrivono misure finalizzate al potenziamento delle analisi di rischio di cui all'articolo 2 del Dlgs n.13/2024. È possibile avere alcuni esempi concreti di come tali attività si incrementeranno nel 2026?

Risposta

L'attività di analisi di rischio fiscale costituisce una funzione essenziale nel perseguimento degli obiettivi strategici assegnati al Corpo, anche alla luce delle recenti novità normative della riforma fiscale.

Negli ultimi anni il Legislatore è infatti intervenuto in più occasioni per rafforzare le attività di analisi del rischio fiscale, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia nella prevenzione e nel contrasto all'evasione e alla frode fiscale, nonché stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, attraverso l'uso di strumenti tecnologici avanzati e una gestione più efficiente delle informazioni disponibili.

continua a pag. 28

FORUM COMMERCIALISTI/ Cede il criterio di prioritaria distribuzione di riserve di utili

Beni ai soci con più libertà

Possibile scegliere le poste di patrimonio netto da ridurre

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nel caso di assegnazione agevolata dei beni ai soci, la società assegnante può scegliere liberamente le poste di patrimonio netto da ridurre non dovendo rispettare il criterio di prioritaria distribuzione delle riserve di utili.

L'Agenzia delle entrate, nell'ambito del 9° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili di ieri, è intervenuta anche sul tema delle assegnazioni agevolate, di cui ai commi da 35 a 40 dell'art. 1 della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026).

La legge di bilancio 2026 ha riproposto, infatti, le agevolazioni per l'assegnazione o la cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa, già previste e introdotte da leggi precedenti.

Si ricorda, com'è noto, che le agevolazioni consistono nell'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze, in capo alla società, mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap con aliquota dell'8% o del 10,5% per le società risultate di comodo, di cui all'art. 30 della legge 724/1994, in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice, nell'applicazione di una imposta sostitutiva pari al 13% delle riserve in sospensione d'imposta, annullate in occasione dell'assegnazione, nella possibilità di utilizzare il valore catastale degli immobili, determinato con i criteri utilizzati ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 4 dell'art. 52 del dpr 131/1986, e nella riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale, nonché nell'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Come disposto dal comma 38 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026 resta disapplicato, nei confronti dei soci, il comma 1 dell'art. 47 del dpr 917/1986 (Tuir), che contiene la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitale, con la conseguenza che dal tenore letterale delle disposizioni appena richiamate, nell'ambito di tale disciplina agevolata, risulta possibile effettuare l'assegnazione in contropartita alla distribuzione di riserve di capitale anche se sono presenti in bilancio riserve di utili.

La disapplicazione riguarda l'intero importo oggetto di distribuzione in sede contabile e non solo la base imponibile assoggettata a imposta sostitutiva; sul tema si era già espressa l'Agenzia delle entrate (circ. 16/09/2016 n. 37/E § 1.4).

> ***La disapplicazione riguarda l'intero importo oggetto di distribuzione in sede contabile e non solo la base imponibile assoggettata a imposta sostitutiva***

Si ricorda, ulteriormente, che, nel caso in cui siano restituite riserve di capitale, occorre applicare il comma 5 del citato art. 47 del Tuir anche se il socio è imprenditore o riveste forma societaria, in forza del richiamo effettuato a cura del comma 5-bis dell'art. 86 del dpr 917/1986, con la conseguenza che con la distribuzione si riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e che emerge materia imponibile soltanto nel caso in cui tale costo diventi negativo ("sottozero").

Se con l'assegnazione agevolata la società realizza una plusvalenza, il pagamento dell'imposta sostitutiva produce l'incremento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio o dei soci che ricevono il bene (circ. 1/06/2016 n. 26/E cap. I, Parte I § 6.1.1).

Posto quando indicato, quindi è stato chiesto se in tale ambito (assegnazione agevolata) era possibile scegliere liberamente la tipologia di riserve o le altre poste di patrimonio netto utilizzabili, senza rispettare alcuna graduazione.

Nella risposta fornita, l'Agenzia delle entrate richiama il citato comma 38 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, il quale dispone testualmente che "il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva" aggiungendo che "nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47" del Tuir, tenendo conto, però, che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Pertanto, atteso che il tenore letterale delle disposizioni richiamate riprende, sul punto, la medesima disciplina di cui al comma 118 dell'art. 1 della legge 208/2015, l'agenzia ritiene che trovino applicazione, mutatis mutandis, i principi già espressi in altro documento di prassi dato (circ. 1/06/2016 n. 26/E), secondo la quale, in caso di assegnazione dei beni ai soci, la società assegnante può scegliere liberamente le poste di patrimonio netto da ridurre, non applicandosi il criterio della prioritaria distribuzione delle riserve di utili di cui al comma 1 dell'art. 47 del dpr 917/1986. (riproduzione riservata)

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GDF

segue da pag. 27

In particolare, attraverso l'articolo 2 del decreto legislativo numero 13 del 2024, si è proceduto al riordino e alla razionalizzazione delle disposizioni in tema di analisi del rischio nel settore fiscale, al fine di pervenire a un quadro normativo coerente e unitario, che consenta azioni mirate ed efficaci, senza pregiudicare i diritti e le garanzie dei contribuenti, soprattutto in tema di trattamento dei dati personali.

In attuazione di tali disposizioni è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa in materia di analisi del rischio tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, che ha portato alla creazione dell'Unità Integrata Permanente di Analisi del Rischio (U.I.P.A.R.), una piattaforma di collaborazione permanente che riunisce esperti di entrambe le Amministrazioni.

Si tratta di un "centro di analisi" che si propone l'obiettivo di valorizzare appieno il patrimonio informativo disponibile, allo scopo di elaborare progettualità sempre più performanti, tramite una visione sui dati completa e dettagliata, in grado di indirizzare l'attività ispettiva verso soggetti connotati da significativi indici di pericolosità e, al contempo, da concrete prospettive di recupero erariale.

L'efficacia della U.I.P.A.R. ha già consentito, ad esempio, di individuare digital content creator sconosciuti al Fisco, soggetti che risultano aver omesso la dichiarazione dei proventi derivanti da attività di commercio elettronico o con disponibilità finanziarie all'estero frutto di evasione fiscale.

Alessandro Lattanzi

Alessandro Pratesi

Antonio Ciccia Messina

Matteo Barbero

Si tratta di un'attività particolarmente importante per orientare l'azione dei Reparti del Corpo, specie avuto riguardo a contesti innovativi o caratterizzati da elevato tecnicismo, come quello della fiscalità delle cripto-attività, che formerà oggetto di specifiche iniziative di approfondimento.

• *Segnalazione*
operazione sospetta

Domanda

In base alle disposizioni contenute nel primo periodo del comma 1 dell'art. 35 del d.lgs. 231/2007, l'invio alla UIF della segnalazione di operazione sospetta deve avvenire quando si sa, "si sospetta" o "si hanno motivi ragionevoli per sospettare" che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo "o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa". Posto quanto indicato in corsivo, è corretto affermare che il momento di segnalazione dell'operazione sospetta è discrezionale in relazione alla valutazione del professionista obbligato?

Risposta

L'Unità di Informazione Finanziaria con le recenti istruzioni, emanate in data 18 dicembre 2025, ha ribadito che la segnalazione di operazioni sospette rappresenta l'esito di un processo valutativo condotto a partire dall'individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio "analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti" garantendo la tempestività nella collaborazione attiva, "fermo restando che i tempi necessari ai destinatari possono variare in funzione dell'urgenza e della complessità del caso". A tal riguardo, costituiscono elemento di supporto, benché di natura esemplificativa e non esaustiva, gli indicatori di anomalia adottati dalla citata Unità in data 12 maggio 2023, "evitando automatismi e approcci cautelativi" nella valutazione degli stessi.

continua a pag. 29

FORUM COMMERCIALISTI / Ai raggi X redditi degli autonomi in caso di acquisto di crediti

I bonus edilizi sotto esame

Controlli rigorosi sulle agevolazioni. E un occhio agli studi

DI DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI

Bonus edilizi sotto esame: controlli rigorosi sulle agevolazioni ed applicazione delle nuove regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo nel caso di acquisto dei crediti da parte dei professionisti. Sono queste alcune delle indicazioni che sono emerse in occasione del Forum commercialisti organizzato da *ItaliaOggi* nell'ambito del quale l'agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza hanno fornito il proprio indirizzo in risposta ad alcuni quesiti. Come noto, le disposizioni in materia di controlli sui crediti di imposta e nell'ambito di questi, sui bonus edilizi rappresentano un elemento di criticità di estrema rilevanza in considerazione dell'elevato numero di situazioni riconducibili a frodi che si sono verificate nel corso di questi anni. L'esempio che veniva formulato nel quesito era quello, in concreto, nel quale però la violazione in questione poteva essere ricondotta ad un errore nella quantificazione degli interventi anche rilevabile nell'ambito di una asseverazione effettuata da una impresa che ha effettuato gli interventi. Dalla risposta che viene fornita pare di comprendere, però, che con riferimento alle azioni di controllo già avviate, l'attenzione maggiore sarà concentrata su particolari fattispecie quali lavori edilizi necessari a conferire il diritto alla detrazione mai avviati ovvero immobili sui quali sarebbero stati eseguiti gli interventi agevolati non riconducibili ai beneficiari originari delle detrazioni e, infine, a crediti oggetto di plurime cessioni "a catena" che coinvolgono imprese con la medesima sede e/o con gli stessi legali rappresentanti, costituite in un breve arco temporale, che hanno ripreso ad operare dopo un periodo di inattività o che da poco si sono formalmente "riconvertite" all'edilizia, i cui soci o amministratori sono nullatenenti, irreperibili e/o gravati da precedenti penali. Queste attività hanno portato all'avvio di procedimenti penali nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni e al sequestro dei crediti inesistenti, in modo da impedirne l'utilizzo. Unitamente a questi aspetti, particolare attenzione viene rivolta ad azioni di controllo volte ad intercettare l'utilizzo in compensazione dei crediti in questione al fine di identificarli, correttamente, nell'ambito di crediti inesistenti ovvero non spettanti. Alla luce delle indicazioni fornite pare dunque di comprendere che, invece, conseguenze di estrema gravità non potranno verificarsi ove ad esempio vi sia stata l'erronea qualificazione di un intervento oppure una non corretta quantificazione dell'agevolazione legata ad errori che non compromettono la sostanza dell'intervento stesso. Dovrebbe dunque esservi una applicazione, anche tenendo conto dell'atto di indirizzo del MEF dello scorso 1 luglio 2025, una più attenta individuazione delle specifiche fattispecie da ricondurre alla tipologia del credito inesistente ovvero di quello non spettante. In altri termini, la concreta effettuazione dell'intervento dovrebbe comunque condurre ad una valutazione dell'assenza del presupposto necessario per contestare l'inesistenza del credito. Come pure, evidentemente, dovrà essere formulata qualche riflessione in merito al contenuto della interrogazione parlamentare del 12 novembre 2024 in merito alla corretta imputazione delle forniture nell'ambito degli stati di avanzamento lavori, elemento questo che non appare poter in alcun modo concretizzare l'esistenza di contestazioni particolarmente pesanti.

Una seconda risposta fornita, invece, dall'agenzia delle entrate conferma il recente orientamento espresso nella risposta ad interpello n. 6/2026. Il quesito era stato posto (evidentemente in un momento antecedente alla emanazione della risposta ad interpello) con l'obiettivo di conoscere se, in base al nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, le operazioni di acquisto dei crediti edilizi rilevassero ai fini della determinazione del reddito in questione solo con riferimento a quelle poste in essere a partire dal periodo di imposta 2024. Sul punto, dunque, l'agenzia delle entrate ribadisce la propria posizione affermando che le operazioni di acquisto dei crediti edilizi rilevano, nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, in base al nuovo principio di onnicomprensività applicabile a partire dal periodo d'imposta 2024, solo qualora l'acquisto del credito d'imposta sia avvenuto in data successiva al 31 dicembre 2023. In concreto, dunque, viene superato l'orientamento espresso con la risposta ad interpello n. 171/2025 delimitando gli effetti della rilevanza reddituale unicamente al caso di avvenuto acquisto del credito a far data dal 1 gennaio 2024. Fermo restando che, ai fini della concreta rilevanza nell'ambito della categoria reddituale di lavoro autonomo, il costo relativo all'acquisto del credito assumerà rilevanza ai fini IRPEF nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito assumerà rilevanza ai fini IRPEF al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione.

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GDF

segue da pag. 28

• *Agevolazioni edilizie*

Domanda

Nell'ambito delle verifiche demandate alla Guardia di Finanza in relazione alla fruizione delle agevolazioni edilizie, quali risultano essere i parametri principali che comportano la contestazione delle violazioni? Ad esempio, una contestazione legata alla corretta quantificazione degli interventi possono comportare l'avvio di una procedura di natura penale?

Risposta

L'azione della Guardia di finanza in materia si articola su due direttrici:

- da un lato, nell'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, d'iniziativa e delegate;
- dall'altro, nello svolgimento di interventi di natura amministrativa, ossia controlli e verifiche fiscali.

Si tratta di attività che sintetizzano perfettamente le peculiarità del Corpo, cui sono attribuiti contestualmente i poteri ispettivi tipici dell'Amministrazione finanziaria, nonché, quale Forza di polizia economico-finanziaria, quelli più incisivi previsti dal codice di procedura penale.

Con particolare riferimento ai crediti d'imposta connessi agli interventi in materia edilizia ed energetica, sulla base dell'analisi delle informazioni a disposizione e degli elementi acquisiti a seguito di interventi sviluppati in altri settori della missione istituzionale, sono stati individuati fenomeni macroscopici di utilizzo di tali agevolazioni fiscali per finalità illecite, che possono essere così riassunti:

- lavori edilizi necessari a conferire il diritto alla detrazione mai avviati;
- immobili sui quali sarebbero stati eseguiti gli interventi agevolati non riconducibili ai beneficiari originari delle detrazioni;
- crediti oggetto di plurime cessioni "a catena" che coinvolgono imprese con la medesima sede e/o con gli stessi legali rappresentanti, costituite in un breve arco temporale, che hanno ripreso ad operare dopo un periodo di inattività o che da poco si sono formalmente "riconvertite" all'edilizia, i cui soci o amministratori sono nullatenenti, irreperibili e/o gravati da precedenti penali.

Tali attività hanno portato all'avvio di procedimenti penali nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni e al sequestro dei crediti inesistenti, in modo da impedirne l'utilizzo.

Parallelamente, la Guardia di finanza partecipa attivamente al sistema preventivo approntato dal Legislatore, ai sensi dell'articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per impedire l'utilizzo in compensazione di debiti tributari e contributivi reali con crediti d'imposta privi dei requisiti normativamente previsti.

In tale prospettiva, infatti, una volta riscontrata nel corso delle attività ispettive o d'indagine la presenza di crediti inesistenti o non spettanti nella disponibilità dei contribuenti e non ancora compensati, le Unità operative del Corpo segnalano all'Agenzia delle entrate i relativi elementi di rischio individuati.

© Riproduzione riservata

Debora Alberici

Fabrizio Vedana

Marcello Pollio

Luciano De Angelis

FORUM COMMERCIALISTI/Parla il generale della Guardia di finanza Giancarlo Franzese

Nel 2025 chiuse 3.800 cartiere

Indivuati anche 2,2 mld di crediti falsi da superbonus

DI MARINO LONGONI

Dal 2021 la Guardia di finanza ha sequestrato 9,3 miliardi di crediti falsi legati al superbonus edilizio, 2,2 miliardi solo nel 2025. Sempre le 2025 ha individuato e fatto chiudere circa 3.800 partite IVA, le cosiddette "cartiere", cioè fabbrica di fatture false. Lo ha detto a ItaliaOggi, nel suo intervento al forum nazionale dei commercialisti, Giancarlo Franzese, Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale, Guardia di Finanza.

Domanda. Generale Franzese, non possiamo non partire chiedendovi quali sono gli obiettivi di contrasto all'evasione che siete riusciti a raggiungere nel '25 e quali gli obiettivi per il 2026.

Risposta. Nel 2025 abbiamo svolto un'attività di contrasto all'evasione fiscale che si è articolata sostanzialmente su tre direttrici: da una parte il contrasto alle frodi fiscali, dall'altra parte il contrasto alle economie sommerse e poi il contrasto alla grande evasione fiscale internazionale. Il contrasto alle frodi fiscali rappresenta un po' la cifra dell'attività della Guardia di Finanza perché coniuga quelle che sono le nostre caratteristiche principali, le nostre capacità operative consolidate nel tempo. La capacità di procedere ad esame contabile, la capacità di ricostruire i flussi finanziari e la possibilità di sviluppare tecniche investigative che sono tipiche di una forza di polizia. Tuttavia, questa attività è stata sviluppata non solo sotto l'aspetto dell'attività prettamente repressiva, ma anche muovendoci nell'ambito della prevenzione. Abbiamo sfruttato una norma recente che è quella che ci dà la possibilità di chiudere le partite IVA che rappresentano quelle che noi storicamente chiamiamo società cartiere. Questa è un'attività che consente di bloccare sul nascere queste frodi, le cosiddette frodi carosello. Quindi interveniamo prima che queste società possano cominciare ad operare e ad emettere fatture false. Soltanto nel 2025 abbiamo proposto la chiusura di circa 3.800 partite IVA e questo, ripeto, riteniamo che possa essere un ausilio in chiave preventiva dell'attività di contrasto all'evasione. Tradizionalmente abbiamo fatto attività repressiva nel mondo dell'economia sommersa, nelle due forme di sommerso d'azienda e sommerso da lavoro. Sommerso d'azienda è l'attività tipica che svolgiamo nei confronti di chi esercita in maniera occulta attività di impresa, avendo attenzione a quelli che sono i nuovi modelli che sta proponendo la cosiddetta economia digitale. Sotto l'aspetto del sommerso da lavoro, altro fenomeno che attenzioniamo con particolare cura, abbiamo individuato soltanto nel 2025 circa 28.000 lavoratori in nero, ma ci siamo anche concentrati su quelle forme che definiamo illecita somministrazione di manodopera, quindi intervenendo su quei fenomeni che si caratterizzano per l'esercizio di appalti di lavoro e quindi attraverso l'utilizzo di società serbatoio che offrono personale e poi spariscono, quindi portandosi dietro debiti anche di tipo contributivo e assicurativo e quindi anche in danno dei lavoratori che hanno operato per queste società. L'ultima parte importante, come dicevo in premessa, è il contrasto all'evasione fiscale internazionale. Abbiamo investigato circa 570 casi soltanto nel 2025 in termini di attività di contrasto. Le fenomenologie sono più o meno sempre le stesse, ovvero le stabili organizzazioni occulte di società estera, la possibilità di veicolare paesi terzi redditi in realtà conseguiti nel territorio nazionale. Anche per il 2026 l'idea è quella di proseguire nella duplice veste di prevenzione e di repressione intendendo rivitalizzare quella che è un po' la nostra tradizione, cioè seguire il denaro. Questi sono tutti fenomeni, anche quelli di tipo penale, che hanno come movente il conseguimento di profitti e pensiamo che seguire i flussi finanziari possa anche consentirci di sviluppare a tutto tondo la missione della Guardia di Finanza, che non è soltanto contrasto all'evasione, ma è anche l'attenzione al controllo della spesa pubblica e alla criminalità economico-finanziaria in senso ampio

> ***Da una parte il contrasto alle frodi fiscali, dall'altra parte il contrasto alle economie sommerse e quello alla grande evasione fiscale internazionale***

D. Per quanto riguarda le verifiche nel 2025, ci sono stati molti interventi sul super bonus. Oltre al dato, ci può anche segnalare quali irregolarità e quali schemi frodatori sono emersi?

R. Le verifiche sul super bonus sono un'attività che stiamo svolgendo da diversi anni. Abbiamo cominciato nel 2021, abbiamo proseguito anche nel 2025 e lo faremo anche l'anno prossimo. È un'attività per noi importante per l'attività di repressione, perché se da una parte contrastiamo la possibilità di utilizzare crediti falsi con debiti invece veri, quindi una tutela delle Entrate, dall'altra parte verifichiamo anche la corretta allocazione delle risorse pubbliche. Ormai questa è un'attività che svolgiamo soprattutto su delega delle autorità giudiziarie ordinarie. I casi di frode sono casi che a volte sono molto semplici da investigare, altre volte risultano più complessi. Ci sono casi, per esempio, di lavori mai avviati oppure di cessioni di crediti con catene molto lunghe. Molte volte il credito viene anche frazionato, quindi con difficoltà di ricostruire la filiera e i vari passaggi di questi crediti falsi. Altre volte, invece, la questione può essere anche più difficile da investigare perché magari c'è la connivenza o la compiacenza anche di professionisti. Siamo di fronte a casi dove magari manca il requisito previsto dalla norma o ci sono sopravvalutazioni dei lavori eseguiti. I risultati sono veramente importanti perché dal 2021, quando abbiamo iniziato questa attività, abbiamo sequestrato 9,3 miliardi di crediti falsi. Accanto a questa attività, ancora una volta, abbiamo sviluppato un interscambio informativo con l'Agenzia delle Entrate e attraverso sistemi di alert siamo in grado di individuare quei crediti che potenzialmente sono falsi e che quindi potrebbero andare ad essere immessi nella catena di passaggi tra i vari soggetti e quindi poi essere posti a compensazione di debiti tributari. Soltanto nel 2025 abbiamo sequestrato crediti falsi per un valore corrispondente a quasi 2,2 miliardi.

D. Un filone ormai consolidato è quello che riguarda l'economia digitale. Ci potete fare il punto sui controlli sugli influencer? E poi, quali irregolarità fiscali sono state maggiormente riscontrate? E quali sono le prospettive per il 2026?

R. L'economia digitale ormai è un asset importante dell'economia del Paese e quindi richiede un'attenzione particolare anche da parte della Guardia di Finanza. Tanto che in questa direzione, già nel 2023, abbiamo stipulato un memorandum con l'Agenzia delle Entrate proprio perché l'interscambio informativo tra i soggetti interessati al contrasto all'evasione fiscale è fondamentale. Questo memorandum d'intesa si avvale molto della cooperazione internazionale perché riusciamo ad avere dati, soprattutto dalle grandi piattaforme che hanno residenza in paesi esterni. Oltre questo, molto importante, sempre nell'ambito della cooperazione internazionale, è il sistema automatico di scambio di informazioni esistenti con i paesi secondo il format del modello OSS. Quindi riusciamo ad avere, per esempio, i flussi finanziari, di questi soggetti, digital content creator o influencer, soldi che hanno in conti correnti all'estero. Quindi questo ci consente di sviluppare un'azione mirata e molto efficace nei confronti di chi non dichiara i proventi al fisco. Per quanto riguarda i casi di evasione fiscale, si passa dai semplici casi di omissione di dichiarazione, fino a casi un po' più complessi, come la costituzione di schermi societari per fruire di agevolazioni di carattere fiscale, oppure le residenze fittizie all'estero dei soggetti che in realtà poi operano nel nostro Paese.

Giancarlo Franzese

> ***La chiusura di quella che chiamiamo società cartiere è un'attività che consente di bloccare sul nascere le frodi carosello***

D. Ultima domanda: in tema di innovazione tecnologica, come la Guardia di Finanza utilizza i nuovi strumenti a contrasto dell'evasione fiscale, in particolare l'intelligenza artificiale?

R. Questa è una cosa in evidenza al corpo già da diversi anni. La conoscenza, l'utilizzo del dato è fondamentale, ma bisogna fare in modo che il dato diventi informazione, attraverso l'analisi di rischio. Per fare questo prima bisogna conoscere il fenomeno, la dimensione evolutiva di un fenomeno, bisogna conoscere anche come il fenomeno si presenta sul territorio. E in questo senso abbiamo dei reparti, che per noi sono i reparti speciali, che si occupano per l'appunto di mettere insieme tutti questi dati e fornire ai reparti del corpo informazioni dirette e quindi target precisi su cui indirizzare l'attività di controllo. È un'attività che deve tenere conto, e lo si fa con la massima cura e la massima attenzione, anche delle disposizioni che sono in vigore in materia di privacy e di trattamento del dato. Chiaramente le frontiere che abbiamo davanti sono frontiere importanti, aperte, perché lo strumento dell'intelligenza artificiale ci potrà aiutare ancora di più in questa attività e su questo dovremmo stare ancora più attenti alle disposizioni previste in tema di privacy. E, come sapete, c'è in corso il recepimento della normativa unionale in materia di trattamento sullo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale. Stiamo seguendo questi lavori, però siamo fiduciosi che questo potrà consentirci di lavorare in maniera ancora più efficace.

© Riproduzione riservata

FORUM COMMERCIALISTI/ I rischi del professionista che utilizza l'Intelligenza artificiale

IA, la sanzione è in agguato

Tante norme generali a discapito di pochi precetti operativi

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Intelligenza artificiale, indigestione di norme e sanzioni in agguato. È questo lo scenario effettivo che si apre di fronte agli occhi dei professionisti, stretti in una morsa pericolosa e contraddittoria.

Da un lato abbiamo la spinta potente a usare le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, tanto che, a breve, chi non la usa si metterà ai margini del mercato professionale o potrà essere rimproverato di scarsa diligenza nell'esecuzione della prestazione. Dall'altro lato abbiamo la sovrapproduzione di testi di normativa primaria e di soft law, infarciti di principi generali, ma lacunosi di precetti operativi.

I professionisti si trovano, dunque, costretti a usare tecnologie pericolose, senza una rete normativa e, per di più, con la prospettiva di essere sanzionati da qualche autorità pubblica.

Prendiamo la legge 132/2005 (legge quadro sull'IA). All'articolo 13 parla di limitazione dell'IA alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale. Tutto chiaro? Per nulla: quando si chiede a una IA di elaborare uno schema di un atto tipico della professione svolta, salvo bendarsi gli occhi e negare l'evidenza, l'IA avrà svolto un ruolo principale e prioritario e il professionista dovrà, al massimo, svolgere un controllo e poi mettere la firma sull'atto. Inoltre, il controllo finirà inevitabilmente per essere a campione, con il rischio, o meglio la certezza, per il professionista di assuefarsi e convincersi che l'IA non sbaglia, diradando ancora di più i controlli e così via, in un circolo vizioso.

In sostanza, abbiamo un abbozzo di norma, ma non una serie di regole sufficienti a guidare il professionista. Cosa manca? Mancano: un elenco (non esaustivo) delle attività che sono considerate strumentali (per le quali si può fare una richiesta al robot); un elenco (non esaustivo) delle attività che sono considerate di supporto (anch'esse delegabili all'IA); mancano criteri specifici per misurare e pesare la «prevalenza del lavoro intellettuale». A quest'ultimo riguardo, ci si chiede se la prevalenza debba essere quantitativa o qualitativa e se vada valutata su singole pratiche o rispetto al complesso delle attività svolte dallo studio professionale.

Il professionista che usa oggi l'IA si trova in questa mareggiata di incertezze sugli aspetti di fondo, che, oltretutto, toccano la sua responsabilità.

Il professionista che oggi usa l'IA conosce a menadito i principi (antropocentrismo, trasparenza, contrasto ai bias, ecc.), ma questo non basta più. Il professionista sente la pressione che lo incanala a usare le IA, tanto da ritenere che senza l'IA la prestazione non sia diligente, ma lo fa rischiando sulla propria pelle sanzioni amministrative e risarcimento di danni. Se l'IA mangia i dati e il fornitore extraUE li usa a piacimento, è una violazione della privacy; se si usa una IA, ma non si rispettano gli obblighi di trasparenza o di formazione degli addetti, si viola il regolamento Ue sull'IA; se si affida al robot un compito e però non c'è la supervisione umana, si viola il regolamento Ue sull'IA e, se ci sono in ballo dati personali, si viola anche la privacy; se ci si fida del risultato errato sfornato da un robot, il cliente eventualmente danneggiato chiederà il conto, e così via.

> ***Il professionista che usa oggi l'IA si trova in questa mareggiata di incertezze sugli aspetti di fondo, che, oltretutto, toccano la sua responsabilità***

Ma proseguiamo con il secondo comma dell'articolo 13 della legge 132/2025, dedicato alle informazioni che il professionista, per assicurare il rapporto fiduciario, deve dare al destinatario della prestazione. Basta un foglietto generico con quattro informazioni? Certo che no. Innanzi tutto, l'informativa sull'IA deve essere integrata con l'informativa privacy, altrimenti si rischiano sanzioni per violazioni della privacy. E poi, a essere avvisati che è stata usata l'IA devono essere anche soggetti diversi dai clienti. Pensiamo a una consulenza contabile, di parte o d'ufficio, elaborata da un commercialista nel corso di un procedimento giudiziario: anche le controparti e il giudice lo devono sapere. Ma questo non è scritto in modo chiaro. E, poi, ci sono problemi che vanno risolti: mettiamo che un cliente, compiutamente informato, si opponga all'uso dell'IA per la sua pratica, che si fa?

Insomma, abbiamo tante norme e ben confuse, che non sono ancora arrivate alla sostanza delle cose.

Abbiamo il regolamento Ue sull'IA, il cui sistema sanzionatorio, tra l'altro, è già teoricamente operativo, ma la cui discesa in campo (prevista per il 2/8/2026) forse verrà prorogata. Abbiamo una legge quadro italiana, ma mancano pezzi importanti, affidati a futuri decreti legislativi: norme sull'addestramento dell'IA; regole sulla responsabilità per danni (se il robot sbaglia, chi paga?); ricadute sulla deontologia professionale (ad esempio obblighi formativi); impatto sui compensi.

Dunque, se il mondo delle professioni va a spron battuto nella direzione dell'uso quotidiano delle IA, chi oggi gioca, volente o nolente, il ruolo della cavia deve farlo senza inutili spericolatezze e chi deve fare le regole deve anticipare i problemi e disciplinarli.

© Riproduzione riservata

La categoria attende da 14 anni l'aggiornamento del dm parametri, elemento chiave per definire i compensi professionali

DI MICHELE DAMIANI

Commercialisti e compensi professionali, una storia lunga 14 anni. È dal 2012, infatti, che non viene aggiornato il decreto sui parametri ministeriali che fungono da base per definire i compensi professionali della categoria. Si tratta del dm 140/2012, tra i protagonisti del Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ItaliaOggi, andato in scena ieri.

A parlarne, tra gli altri, il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Odcec) di Firenze, **Enrico Terzani:** «è necessario intervenire al più presto», il pensiero di Terzani. «Aspettiamo da 14 anni e, se poco dopo gli anni '10 eravamo in un regime di bassa inflazione, negli ultimi anni abbiamo visto il costo della vita salire vertiginosamente, mentre i parametri sono rimasti fermi. È importante che tutta la categoria, dal Consiglio nazionale in giù, faccia pressioni affinché si arrivi al tanto agognato aggiornamento».

Il problema, secondo il presidente Odcec di Firenze, non è solo il ritardo, ma anche la struttura stessa del decreto parametri: «nel provvedimento non c'è il pagamento orario, eppure quando vengono calibrati i preventivi delle società di revisione ci si basa sulle ore che servono per svolgere un determinato lavoro. Abbiamo bisogno di riferimenti che siano più al passo con i tempi e permettano, davvero, di preservare l'attività professionale svolta dalla categoria».

Un momento dei lavori del convegno

In definitiva, conclude Terzani, «la mia richiesta è la revisione dei parametri delle tariffe previsti nel 2012, perché sono stati erosi dal costo della vita in aumento. Se dovessi ricalibrarli, parlerei di una percentuale del +25-30%».

Non solo parametri e compensi professionali. Tra gli argomenti trattati nella parte finale del forum di ieri, infatti, trova spazio anche la riforma della crisi di impresa, una delle novità di maggiore impatto sulla categoria degli ultimi anni. Il tema è stato al centro dell'intervento di **Marcella Caradonna,** presidente (uscente) dell'Odcec di Milano: «le novità sul tema della crisi d'impresa hanno costituito una specie di tsunami anche per chi non è in crisi, perché è un cambio totale di paradigma», il pensiero di Caradonna. «Viene rivoluzionato il rapporto tra professionista e impresa, in particolare dal punto di vista dei commercialisti. Una rivoluzione che, in qualche modo, deve essere guidata e accompagnata».

E proprio l'Ordine di Milano ha partecipato a uno dei tentativi di accompagnare questo percorso, ovvero la realizzazione della norma Uni 167:2024 dal titolo: «Definizione di criteri relativi ad un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle Pmi». Una norma che, come si legge sul sito dell'Uni, «fornisce le indicazioni per una corretta gestione delle imprese tenendo conto delle dimensioni e della natura dell'impresa nonché delle scelte e degli obiettivi che la governance dell'organizzazione si è data».

«Sono molto soddisfatta di questo importante traguardo che consente di porre le basi per un percorso condiviso e sinergico fra Uni e l'Ordine che presiedo.

Il tema degli assetti aziendali e dell'obbligo normativo è di grande attualità anche alla luce degli attuali orientamenti giurisprudenziali che pongono l'attenzione sulla responsabilità degli amministratori e del Collegio sindacale nelle imprese non in crisi. La Uni/Pdr 167 costituisce, dunque, un primo passo verso la certificazione di qualità che traduce in termini oggettivi e valorizza l'impegno della governance in questo ambito», il pensiero di Caradonna.

Non poteva mancare, infine, un focus sull'impatto dell'Intelligenza artificiale sulla professione. Tanti gli interventi sul tema, tra cui quello di **Simone Brancozzi,** responsabile scientifico di AiCommercialista.it, un applicativo IA pensato proprio per la categoria. Nel suo intervento, Brancozzi ha allertato sull'utilizzo di sistemi IA generativi: «Tra i rischi quando si usano modelli di intelligenza artificiale generalista ci sono problemi legati alla privacy e alla cybersecurity: garantire il diritto all'oblio dei dati dei clienti è impossibile», il pensiero di Brancozzi.

© Riproduzione riservata

Il tax credit 4.0 sarà rifinanziato Il bonus Zes esteso a tutta l'Italia

«Il bonus 4.0? Io penso che sarà rifinanziato anche per gli investimenti effettuati nel 2026, perché è una misura semplice e funziona. Le cose semplici che funzionano vanno utilizzate e replicate, così come abbiamo fatto con iper esuper ammortamento: abbiamo visto che ha funzionato ed è stato giusto reinserirli e metterli a regime»: lo ha rivelato il presidente della Commissione finanze e tesoro del senato, Massimo Garavaglia, intervenuto al 9° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili organizzato da *ItaliaOggi*. Per Garavaglia la stabilità dell'incentivo è un valore: «Conta più dell'entità del bonus, perché se c'è una regola certa l'imprenditore programma, se prima c'è e poi non c'è si fa la corsa, ma gli investimenti non si fanno facendo la corsa». Il senatore ha chiuso la porta, invece, a un eventuale ritorno delle maggiorazioni green nell'iperammortamento, alienate dall'agevolazione rispetto a quanto previsto per il vecchio bonus 5.0: «L'imprenditore fa un investimento se ha un ritorno interessante, non perché c'è un bollino green», ha rimarcato. «Pensare di obbligare gli imprenditori a fare delle scelte è stupido; le scelte vengono prese se stanno in piedi». Al Forum è intervenuto anche Marco Osnato, presidente della commissione finanze della camera: «In alcuni casi il bonus Zes potrà arrivare anche fino al 70% dell'investimento in macchinari, sopra i 200mila euro. È una misura significativa per il Mezzogiorno, un modello che vogliamo esportare nel resto d'Italia: sburocratizza e velocizza i processi».

Marco Osnato

Massimo Garavaglia

Luigi Chiarello

© Riproduzione riservata

Iperammortamento, la clausola sul Made in Europe ostile al Wto

L'ipotesi di rimettere mano alla clausola «made in Europe» dell'iperammortamento entra sul tavolo del Governo. Il decreto attuativo della nuova misura, già predisposto ma non ancora pubblicato, ha fatto emergere criticità applicative e possibili profili di incompatibilità con le regole del commercio internazionale della World Trade Organization, al punto da non escludere un intervento normativo correttivo o persino il superamento del vincolo sull'origine europea dei beni agevolabili. A spiegare il quadro è stato **Giovanni Spalletta**, direttore generale delle Finanze al Mef, intervenuto al Forum dei commercialisti e degli esperti contabili di *ItaliaOggi*. Il decreto sul nuovo iperammortamento «è sostanzialmente pronto», ha detto Spalletta. «La norma, a differenza del passato, richiede che l'investimento abbia ad oggetto beni made in Europe. Il decreto ha cercato di chiarire quando un bene può dirsi prodotto in Europa, utilizzando il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale, che può essere l'assemblaggio o una fase di perfezionamento rilevante». Proprio questa clausola, però, è al centro delle riflessioni in corso. «Non ci nascondiamo che il made in Europe sta creando problemi», ha riconosciuto Spalletta, richiamando le reazioni di Paesi extra Ue produttori di beni strumentali. «In sede parlamentare sono già stati presentati emendamenti per estendere il perimetro, ad esempio ai Paesi del G7. Ma sarebbe una soluzione solo parziale: salverebbe Stati Uniti e Giappone, lasciando fuori altri attori importanti come Corea o Taiwan». Secondo Spalletta, il nodo è anche giuridico. «Stiamo facendo delle analisi perché non è escluso che questa clausola, così come formulata, non sia pienamente coerente con i principi della WTO». Da qui l'ipotesi di un intervento sulla norma primaria: «Non si può escludere che il Governo decida di intervenire per correggerla o addirittura abrogarla».
Una valutazione che incide direttamente sulle tempistiche. «Il decreto attuativo è pronto e potrebbe uscire in tempi molto brevi, anche nell'arco di un paio di settimane. Ma se si rende necessario un intervento legislativo, è evidente che non avrebbe senso pubblicare prima il decreto e poi modificare la norma. È questa la riflessione che in queste ore stiamo facendo».

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

FORUM COMMERCIALISTI/Il ministro: aziende agricole più grandi per fare il biometano

Sull'auto l'Ue resta dirigista

Pichetto: più che a fissare i target bada a regolare i mezzi

DI LUIGI CHIARELLO

In apparenza, «l'Ue si è ammorbidita sui vincoli ambientali per l'automotive, ma ancora non sono chiari tempi e modi di riduzione delle emissioni». Di più: «Ciò che resta intatto è l'approccio» dirigistico. «Si pensa a regolare le tecnologie con 15 anni d'anticipo, piuttosto che a concentrarsi sull'obiettivo finale di ridurre le emissioni. È un'idiozia». Comunque, l'Italia tira dritto sui biocarburanti. Con un target duplice: «Produrre e immettere in rete 5,7 mld di metri cubi di biometano (bcm)». Ma anche «Patrimonializzare e rendere più grandi, moderne e sostenibili le aziende agricole che lo producono». Intervenuto al 9° Forum nazionale dei Commercialisti ed esperti contabili organizzato da *ItaliaOggi*, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase), **Gilberto Pichetto Fratin**, ha tracciato un'analisi degli interventi in manovra, senza lesinare stoccate.

Domanda. La manovra ha previsto un taglio dell'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 50 mila euro. Contemporaneamente, c'è stato un incremento di 2,38 miliardi a sostegno del servizio sanitario nazionale. Le due cose stanno assieme perché indicano una precisa direzione di governo?

Risposta. È l'attuazione della riforma fiscale, al cui tavolo io ero delegato di Forza Italia. Il nostro obiettivo era duplice: ridurre il numero di aliquote e ridurre le aliquote per il ceto medio. Che non si ferma a 50 mila euro di imponibile, specie in tempi di inflazione, anche se limitata. È un segnale di attenzione verso chi lavora. La progressione delle aliquote era giunta al punto da scoraggiare la produzione di reddito. Poi c'è il tema salute. Va tenuta alta la bandiera dell'universalità dell'assistenza sanitaria: un settore che occupa l'85% dei bilanci delle regioni. La spesa è rilevante perché soggetta all'evoluzione di strumenti, macchinari e tecnologie, che consentono all'Italia di essere uno dei paesi dove si vive più a lungo. Un esempio? 40 anni fa di ospedali con reparti nucleari ce n'era uno ogni 20; oggi pure le infermerie usano materiale che diventa radioattivo e deve finire nei depositi.

D. La manovra ha rifinanziato contratti di sviluppo e agevolazioni tradizionali come la Nuova Sabatini per 1,2 mld. Si va nel solco della tradizione o alle liste c'è una nuova politica industriale?

R. La Sabatini è collaudata da decenni; va sostenuta come i contratti di sviluppo. Sono incentivi che non regalano soldi, ma quote d'incentivazione; il capitale è a rischio d'impresa. Si è rivisto anche il bonus 5.0 che non era andato in gol. Speriamo la faccia con l'ultimo decreto in materia. Il dato fondamentale della legge di bilancio per il 2026 è la garanzia che la Repubblica Italiana dà a livello mondiale: lo spread è sui 60 punti. Certo l'economia tedesca è peggiorata, ma nei ministeri c'è coda nelle prenotazioni di soggetti che vogliono informazioni e sono disponibili a investire.

D. Le economie italiana e tedesca sono iperconnesse in termini di subfornitura. Il legame è emerso nella sua interezza nel corso del bilaterale del 23 gennaio 2026 a Roma, tra il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Con Berlino, però, abbiamo una disputa: i tedeschi sostengono gli fuels in Europa, l'Italia i biofuels. Ci sono novità?

R. L'Ue è luogo di incontro e scontro tra interessi nazionali. Sui biocarburanti la commissione ha avuto una posizione ideologica; una deriva che al tavolo automotive l'ha portata a professare l'elettrico e lo stop ai motori endotermici. Questo approccio è fallito, ma crea ancora conseguenze pesanti all'industria automobilistica europea. Il format regolatorio di base non è cambiato. L'ammorbidimento della Commissione non le ha fatto girare pagina.

Gilberto Pichetto Fratin

D. Perché?

R. Se il tema è ridurre le emissioni bisogna concentrarsi su quello e non sul dirigismo legato agli strumenti. La commissione europea che regolamenta nel 2020 come dovrà essere uno strumento, cioè l'auto, nel 2035 è un'idiozia totale. Quando mai la politica è riuscita a sapere come sarà la tecnologia 15 anni dopo? L'Unione Sovietica è fallita sulla pianificazione.

D. Il nodo del contendere?

R. Sono i tempi e i modi di abbattimento delle emissioni. Non è chiaro se, in un primo tempo, i veicoli possano essere a basse emissioni o meno. Se Bruxelles mi dicesse che l'emissione dev'essere zero, noi potremmo dire che la compensazione dell'emissione dev'essere zero: sono cose diverse, ma possiamo discuterne.

D. Resta il fatto che il climate change esiste e impatta sui mari.

R. E necessita di politiche industriali. A chi mi chiede perché l'Italia debba fare sacrifici per decarbonizzare se pesa solo per lo 0,6% delle emissioni, rispondo che va fatto perché produciamo qualità. E la variabile prezzo non è il primo elemento che si considera quando si compra Made in Italy. L'immagine è sostanza.

D. In manovra, il tax credit per le imprese agricole è stato rinnovato; il lavoro occasionale in agricoltura stabilizzato. Il Mase sta emanando provvedimenti che favoriscono l'allaccio dei produttori di biogas/biometano alla rete. L'obiettivo finale è patrimonializzare e rendere più grandi le imprese agricole, affinché alimentino la filiera dei biocarburanti?

R. Sì! Ed è un target a due facce: per un verso energetico - cioè teso raggiungere i 5,7 mld di metri cubi di biometano prodotto e immesso in rete – per l'altro orientato a rendere più moderne e sostenibili le aziende agricole.

© Riproduzione riservata